



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale

AMBITO: IMPIANTI FER – AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – SILENZIO ASSENSO

Consiglio di Stato, sez. IV, 19 maggio 2026, n. 4001: ammissibilità della collocazione di pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici in area di vincolo paesaggistico: l'art. 11-bis, co. 1, lett. I), n. 3) d.lgs. 190/2024 qualifica aree idonee alla loro installazione gli edifici e le strutture edificate e pertinenze – il parere della Soprintendenza è oggi obbligatorio ma non vincolante ex art. 11 *quater* d.lgs. 190/2024 - il silenzio della Soprintendenza rispetto a collocazione alternativa non è significativo

La vicenda riguarda un intervento edilizio di demo-ricostruzione di un fabbricato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, nonché a vincolo storico, per il quale il Comune concedeva l'autorizzazione paesaggistica con la prescrizione di non collocare i pannelli fotovoltaici sul tetto dell'edificio, in ossequio al parere della Soprintendenza. Con istanza di variante la Società insisteva per la collocazione di pannelli fotovoltaici proponendo una serie di modifiche mitigative dell'impatto visivo degli stessi, ma la nuova autorizzazione paesaggistica rilasciata conteneva la medesima prescrizione, sempre in ossequio alla Soprintendenza che riteneva i pannelli *"altamente percepibili dalle colline retrostanti e interferenti (attesa anche la loro riflessione luminosa) con la visione d'insieme del comparto più antico del borgo"*.

I provvedimenti erano impugnati avanti al TAR. In sede cautelare, il Giudice ordinava alla Soprintendenza di rideterminarsi sul posizionamento dei pannelli fotovoltaici; la Soprintendenza, in ottemperanza adottava un nuovo parere, nel quale ribadiva la propria



posizione, suggerendo di spostare i pannelli in altra parte dell'edificio. La Società impugnava anche il nuovo parere con motivi aggiunti. Il TAR respingeva il ricorso, ritenendo corretta la nuova valutazione di incompatibilità paesaggistica. La Società appellava la sentenza avanti al Consiglio di Stato, criticando il parere della Soprintendenza nel merito e sotto il profilo della contraddittorietà dell'istruttoria. Era infatti accaduto che, prima che la Soprintendenza si pronunciasse con il secondo parere, era stata presentata al Comune una ulteriore istanza di autorizzazione paesaggistica per la collocazione dei pannelli sui pergolati interni (per assecondare la preferenza espressa dalla Soprintendenza), ma l'istanza era stata respinta in quanto la Commissione comunale per il paesaggio aveva reso parere negativo, e la Soprintendenza, alla quale erano stati trasmessi gli atti, non si era proprio espressa. Nel giudizio avanti al TAR, i ricorrenti avevano sostenuto che il silenzio della Soprintendenza dovesse considerarsi quale tacito assenso alla proposta di rigetto comunale e, quindi, che il parere dovesse intendersi come sfavorevole al posizionamento dei pannelli sui pergolati; pertanto, la Soprintendenza si sarebbe contraddetta quando, successivamente, aveva espresso la preferenza per il collocamento dei pannelli sui pergolati della corte interna del palazzo.

In realtà, il Giudice di primo grado aveva ritenuto che il silenzio della Soprintendenza nell'ambito del procedimento paesaggistico non potesse qualificarsi come significativo. Il Consiglio di Stato, decidendo l'appello, dichiara assorbente il primo motivo di ricorso, concentrandosi sul merito della decisione, e dettando alcuni principi della materia.

La sentenza riconosce, infatti, che la collocazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture degli edifici crea sicuramente un impatto visivo, ma afferma che *“la visibilità di tali manufatti non è di per sé sufficiente al rilascio di un parere di incompatibilità paesaggistica dell'intervento edilizio che contempli la loro installazione”*. Poiché l'obiettivo della produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce un obiettivo di interesse nazionale, *“non è più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici le categorie estetiche tradizionali, che condurrebbero alla qualificazione di questi elementi come intrusioni, dovendosi, piuttosto, considerare tali manufatti come un'evoluzione dello stile costruttivo, accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva”*. Richiamando la propria giurisprudenza, il Giudice ricorda che si impone una attenta comparazione dell'interesse pubblico alla tutela



del paesaggio con l'altrettanto rilevante interesse pubblico volto all'incremento della produzione energetica da fonti alternative e con l'interesse privato al risparmio energetico, comparazione dalla quale discende che la presenza del fotovoltaico sul tetto non può essere più percepita, in assoluto, come fattore di disturbo visivo (Cons. Stato, Sez. IV, 2 aprile 2025, n. 2808). Ne consegue la constatazione che la valutazione paesaggistica debba concentrarsi sulle modalità progettuali di costruzione dei pannelli, sulla scelta dei materiali utilizzati per garantire la qualità con il contesto di pregio di riferimento, riservando la soluzione drastica di vietare il loro collocamento sul tetto ai casi in cui sia possibile posizionare l'impianto altrove, e sempre che tale alternativa non imponga uno sproporzionato sacrificio sul fronte dell'accesso agli incentivi pubblici previsti per tali impianti. La sentenza afferma espressamente che la Soprintendenza deve valutare se il collocamento dei pannelli in luoghi diversi dal tetto sia non solo esteticamente preferibile, ma anche tecnicamente accettabile, alla luce del fabbisogno energetico ricavabile e richiama sul punto le novità normative apportate dal d.l. 175/2025, convertito in l. 4/2026. Infatti, l'art. 11-*bis*, co. 1, lett. l), n. 3) qualifica come aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici «*gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali*», mentre l'art. 11-*quater* sottrae gli interventi di realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili in aree idonee all'autorizzazione dell'autorità competente in materia paesaggistica, demandando a questa solo un parere obbligatorio ma non vincolato. Nell'accogliere l'appello, la sentenza afferma che nella fattispecie la Soprintendenza si è disallineata da tali direttrici operative ritenendo non condivisibile la collocazione dei pannelli fotovoltaici sulle coperture principali dell'edificio per il sol fatto che essi sarebbero risultati percepibili dalle colline retrostanti, senza considerare le svariate soluzioni mitigative proposte dalla Società ricorrente.

[Consulta la sentenza](#)